SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA ———

N. 1358

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STAGLIENO, SPERONI, OTTAVIANI, SERENA, MIGLIO, ZILLI e SCAGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1993

Modifiche e integrazioni alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

Onorevoli Senatori. - La discussione sorta in merito all'opportunità di sopprimere o comunque rivedere l'ordine dei giornalisti ha evidenziato la necessità di apportare significative modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, sull'ordinamento della professione di giornalista. Infatti, mentre pare giusto riconoscere all'ordine dei giornalisti un fondamentale ruolo nella tutela della dignità professionale dei suoi membri, è altrettanto doveroso ovviare ad alcune palesi incongruità denunciate come tali anche da alcuni «mostri sacri» del giornalismo italiano. Ci riferiamo all'attuale esame di Stato «romano» e all'albo così come esso è a tutt'oggi strutturato.

In virtù della legge sull'ordinamento professionale del 1963, l'accesso all'albo dei giornalisti avviene oggi in due modi (escluso l'elenco speciale):

- con l'assunzione in qualità di praticante presso una redazione, a cui fa seguito un tirocinio di diciotto mesi seguito dall'esame di Stato a Roma;
- 2) tramite un certo numero di collaborazioni giornalistiche, pubblicate e retribuite, per un periodo di ventiquattro mesi, al termine del quale il competente consiglio dell'ordine valuta la richiesta di ammissibilità dell'aspirante giornalista.

Nel primo caso il giornalista viene iscritto nell'elenco dei professionisti, nel secondo caso in quello dei pubblicisti. Questa ripartizione dei giornalisti in due elenchi di appartenenza è una anomalia tutta italiana, che non trova riscontro alcuno in altri ordinamenti; ed è motivata dal pretesto che ai giornalisti pubblicisti viene consentito l'esercizio di altre professioni, quasi fossero liberi professionisti del giornalismo, liberi

da vincoli redazionali (ma anche dai benefici derivanti dall'applicazione del contratto).

In realtà tale distinzione sembra essere congeniale più agli interessi di chi sfrutta il lavoro nero di una categoria non tutelata sindacalmente che non alle esigenze di mobilità di chi esercita anche altre professioni; così in molte redazioni si assiste ad un ricorso spregiudicato all'apporto del contributo lavorativo fornito dai giornalisti pubblicisti, mentre al «professionismo» regolarizzato accedono più facilmente quegli aspiranti giornalisti che, in taluni casi, grazie a tessere di partito e raccomandazioni, vengono assunti quali praticanti e possono quindi sostenere l'esame di Stato.

Anche per questo i due elenchi non possono esprimere alcuna valutazione di merito circa la «professionalità» degli iscritti all'albo, mentre costituiscono una discriminazione inaccettabile all'interno di una medesima professione. È pertanto necessario far finalmente prevalere l'evidente criterio per cui è giornalista tout court chi svolge la professione giornalistica nel rispetto di alcuni necessari requisiti. Nel nostro disegno di legge viene infatti precisato che tale attività deve essere esercitata in modo continuativo ed esclusivo. L'accesso all'albo professionale avverrà dunque non più tramite il criticato esame «romano», bensì esclusivamente attraverso una valutazione (operata dalla commissione esaminatrice) dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a due anni, presso redazioni giornalistiche (come avviene attualmente per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti), ma con la restrizione che comporta il vincolo della esclusività della professione (oggi elemento fondamentale per gli iscritti all'elenco dei giornalisti professionisti).

Tale soluzione porta a conseguire i seguenti risultati:

- 1) modifica del discusso esame di Stato, come è attualmente concepito, sostituendolo con altre modalità di ammissione, pur nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione;
- 2) attribuzione di maggiore dignità alla funzione dei consigli regionali o interregionali (la valutazione dell'attività giornalistica ai fini dell'iscrizione all'albo spetterà infatti ai competenti consigli dell'ordine);
- 3) superamento della dicotomia pubblicisti-professionisti sempre però sulla base della continuità ed esclusività della professione stessa.

Tra le altre modifiche, che il disegno di legge apporta all'attuale ordinamento, degna di nota è l'eliminazione dei cosiddetti elenchi speciali (permane esclusivamente quello dei giornalisti stranieri) e di non poche situazioni ambigue, come la direzione di testate giornalistiche da parte di soggetti estranei alla professione. Infine, riteniamo opportuno l'abbassamento a diciotto anni, rispetto agli attuali ventuno, dell'età minima per l'iscrizione all'albo.

Quanto ai contenuti specifici del disegno di legge, essi possono essere sommariamente schematizzati come segue.

Gli articoli da 1 a 10 modificano l'attuale struttura e le competenze dei consigli dell'ordine. L'articolo 11, non sussistendo più la distinzione tra professionisti e pubblicisti, elimina l'ineleggibilità dei pubblicisti alle cariche nei consigli dell'ordine.

L'articolo 12 istituisce un unico albo.

Gli articoli 13 e 19 si riferiscono all'elenco dei giornalisti stranieri.

Gli articoli 14, 15, 16 e 18 precisano le nuove modalità di iscrizione all'albo.

L'articolo 17 abroga gli articoli della legge n. 69 del 1963 relativi alla prova di idoneità professionale, al registro dei praticanti e alla pratica giornalistica.

Gli articoli da 20 a 24 precisano le modalità relative alla cancellazione dall'albo e a ogni eventuale reiscrizione.

L'articolo 25 precisa la necessità di iscrizione all'albo per i direttori e vice direttori responsabili.

L'articolo 26 sopprime la possibilità di non iscrizione all'albo dei soggetti di cui all'articolo 25.

Gli articoli da 27 a 32 riguardano le modifiche ai provvedimenti disciplinari.

L'articolo 33 riguarda l'abrogazione di norme relative alla vigente formazione dei consigli e della commissione unica, di procedure relative ai ricorsi in materia disciplinare, anche in sede di azione giudiziaria, nonchè di disposizioni relative all'anzianità e al personale.

Gli articoli 34 e 35, infine, si riferiscono rispettivamente alla istituzione delle circoscrizioni regionali o interregionali e al regolamento di attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 1.

- 1. L'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 1. (Ordine dei giornalisti) 1. È istituito l'ordine dei giornalisti.
- 2. Ad esso appartengono i giornalisti che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
- 3. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel regolamento, da un consiglio dell'ordine, secondo le norme della presente legge.
- 4. Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico».

Art. 2.

- 1. L'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 3. (Composizione dei consigli regionali o interregionali) 1. I consigli regionali o interregionali sono composti da nove giornalisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti dai giornalisti iscritti all'albo ed in regola con il

pagamento dei contributi dovuti all'ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti».

Art. 3.

- 1. L'articolo 6 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 6. (Scrutinio e proclamazione degli eletti) 1. Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del consiglio dell'ordine. Non è ammesso il voto per delega.
- 2. Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione; quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
- 3. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
- 4. Qualora non sia stata conseguita la maggioranza assoluta dei voti dal richiesto numero di candidati, si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, ad una votazione di ballottaggio cui sono ammessi, in numero doppio di quello dei consiglieri da eleggere, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
- 5. Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

Art. 4.

- 1. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 7. (Durata in carica del consiglio Sostituzioni) 1. I componenti del consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio venga a mancare, per qualsiasi

causa, lo sostituisce il primo dei non eletti.

3. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio».

Art. 5.

- 1. L'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 8. (Reclamo contro le operazioni elettorali) 1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
- 2. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla».

Art. 6.

- 1. L'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 9. (Cariche del consiglio) 1. Ciascun consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere».

Art. 7.

- 1. L'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 11. (Attribuzioni del consiglio) 1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

- c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
 - d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
- g) dispone la convocazione dell'assemblea:
- h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, primo comma, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e per il rilascio di certificati;
- i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge».

CAPO II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Art. 8.

- 1. L'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 16. (Consiglio nazionale: composizione) 1. È istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.
- 2. Il Consiglio nazionale è composto in ragione di tre giornalisti per ogni ordine regionale o interregionale.
- 3. Gli ordini regionali o interregionali che hanno più di 2.000 giornalisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale ogni 2.000 giornalisti eccedenti tale numero o frazione di 2.000 superiore alla metà.
- 4. L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti del capo I, in quanto applicabili.
- 5. Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
- 6. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio

nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a trenta giorni, perchè da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla».

Art. 9.

- 1. L'articolo 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 19. (Cariche) 1. Il Consiglio nazionale dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
- 2. Elegge inoltre nel proprio seno un comitato esecutivo, composto da nove giornalisti; tra gli stessi sono compresi il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.
- 3. Designa altresì tre giornalisti perchè esercitino le funzioni di revisori dei conti.
- 4. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli ordini o presso il Consiglio nazionale».

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10.

- 1. L'articolo 24 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 24. (Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia). 1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine.
- 2. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente, quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio o quando il consiglio,

richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

3. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti iscritti all'albo, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dalla data del decreto di scioglimento».

Art. 11.

1. L'articolo 25 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è abrogato.

Titolo II DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Art. 12.

- 1. L'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 26. (Albo: istituzione). 1. Presso ogni consiglio dell'ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.
- 2. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma».

Art. 13.

- 1. L'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 28. (Elenchi speciali). 1. All'albo dei giornalisti è annesso l'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera».

Art. 14.

1. L'articolo 29 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

- «Art. 29. (Iscrizione all'albo dei giornalisti). 1. Per l'iscrizione all'albo dei giornalisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni diciotto, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica in maniera esclusiva e retribuita per almeno ventiquattro mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31.
- 2. La iscrizione è deliberata dalla commissione esaminatrice istituita presso il competente consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio nazionale, che decide sulla domanda di iscrizione».

Art. 15.

- 1. L'articolo 30 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 30. (Rigetto della domanda). 1. Il provedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione».

Art. 16.

- 1. L'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 31. (Modalità di iscrizione all'albo dei giornalisti). 1. La domanda di iscrizione all'albo dei giornalisti deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) estratto dell'atto di nascita;
 - b) certificato di residenza;
- c) dichiarazioni e certificati di cui all'articolo 35;
- d) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni agli albi professionali;
 - e) diploma di scuola media superiore.
- 2. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si

provvede d'ufficio da parte del consiglio dell'ordine.

- 3. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 4. Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il consiglio dell'ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione».

Art. 17.

1. Gli articoli 32, 33 e 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono abrogati.

Art. 18.

- 1. L'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 35. (Documentazione dell'attività giornalistica). 1. Per l'iscrizione all'albo dei giornalisti la domanda da sottoporre alla commissione esaminatrice deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati e dichiarazioni dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività giornalistica regolarmente retribuita da almeno due anni».

Art. 19.

- 1. L'articolo 36 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, già modificato dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1969, n. 308, è sostituito dal seguente:
- «Art. 36. (Giornalisti stranieri). 1. I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i

diciotto anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 31, oltre che da un'attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità».

CAPO II

DEI TRAFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 20.

- 1. L'articolo 38 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 38. (Cancellazione dall'Albo). 1. Il consiglio dell'ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo sia derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
- 2 In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36 e ne faccia domanda».

Art. 21.

- 1. L'articolo 39 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 39 (Condanna penale). 1. Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione permanente dai pubblici uffici.
- 2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso

ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 48».

Art. 22.

1. L'articolo 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - (Cessazione dell'attività professionale). - 1. Il giornalista è cancellato dall'albo, quando risulti che siano venuti a mancare i requisiti sia dell'esclusività professionale sia della continuità».

Art. 23.

- 1. L'articolo 41 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 41. (Inattività). 1. Fatta eccezione per i casi di aspettativa di cui al comma 2, è disposta la cancellazione dall'albo dei giornalisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
- 2. Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o all'espletamento degli obblighi militari.
- 3. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa».

Art. 24.

1. L'articolo 42 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- «Art. 42. (Reiscrizione). 1. Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
- 2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione. La nuova iscrizione dipende comunque da una decisione in proposito espressa dal consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 57».

CAPO III

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Art. 25.

- 1. L'articolo 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 46. (Direzione dei giornali). 1. Il direttore ed il vice direttore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o di una agenzia di stampa devono essere iscritti all'albo dei giornalisti».

Art. 26.

1. L'articolo 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è abrogato.

TITOLO III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 27.

- 1. L'articolo 48 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 48. (Procedimento disciplinare). 1. Gli iscritti all'albo, che si rendano

colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal consiglio regionale o interregionale o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44».

Art. 28.

- 1. L'articolo 59 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 59. (Reiscrizione dei radiati). 1. Il giornalista radiato dall'albo a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
- 2. Il consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57».

Τιτοιο ΙV

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERA-ZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

Art. 29.

- 1. L'articolo 60 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 60. (Ricorso al Consiglio nazionale). - 1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni.
- 2. Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione, eseguita ai sensi dell'articolo 44, per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

3. I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo».

Art. 30.

1. L'articolo 61 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (Procedimenti disciplinari). - 1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

2. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52, primo comma».

Art. 31.

- 1. L'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 62. (Deliberazioni del Consiglio nazionale). 1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione all'albo e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione, nonchè al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio».

Art. 32.

- 1. L'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 63. (Azione giudiziaria). 1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 62 possono essere impugnate, nel termine di

trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta.

- 2. Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla corte d'appello competente per territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.
- 3. Sia presso il tribunale, sia presso la corte d'appello, il collegio è integrato da due giornalisti nominati, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine. I giornalisti, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
- 4. Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio».

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

1. Gli articoli da 66 a 72 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono abrogati.

Art. 34.

- 1. L'articolo 73 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
- «Art. 73. (Norme regolamentari). 1. In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano al meno cinquanta giornalisti».

Art. 35.

1. Il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordina-

mento della professione di giornalista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è abrogato.

2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, il nuovo regolamento di esecuzione.

